CAMERA DEI DEPUTATI N. 3744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FLAMIGNI, DONELLI, NAPOLITANO, TORTORELLA ALDO, BOLDRINI, D'ALESSIO, VESPIGNANI, RAFFAELLI, SPAGNOLI, COCCIA, SCUTARI, IPERICO, TRIVA, TRIPODI GIROLAMO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MONTI RENATO, LAVAGNOLI, DULBECCO, DE SABBATA

Presentata il 7 maggio 1975

Attribuzione della quota pensionabile dell'indennità mensile di istituto al personale in quiescenza delle forze di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I deputati del gruppo parlamentare del PCI presentarono il 23 aprile 1975 alla Commissione interni, riunita in sede legislativa per deliberare sull'aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle forze di polizia, un emendamento aggiuntivo rivolto ad estendere i benefici derivanti dalla quota pensionabile di tale indennità al personale in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della polizia femminile e dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza.

I deputati dei partiti di maggioranza e lo stesso rappresentante del Governo si pronunciarono d'accordo con la sostanza della proposta comunista, ma dichiararono di non poterla accettare dicendosi contrari a qualsiasi ritardo nell'approvazione del disegno di legge, già approvato dal Senato, in quanto l'emendamento comportava un onere finanziario che, secondo loro, non era immediatamente reperibile.

Perciò ogni gruppo parlamentare si impegnò a tradurre il contenuto dell'emendamento in proposta di legge da discutere con urgenza e il rappresentante del Governo espresse consenso e si assunse l'obbligo di favorire l'iniziativa parlamentare.

A nostro avviso gli impegni presi vanno attuati con sollecitudine. La grande maggioranza dei pensionati delle forze di polizia vive in condizione di disagio morale ed economico e si sente trascurata ed offesa soprattutto per gli impegni assunti e non mantenuti dal Governo.

Nelle file del personale in quiescenza dei Corpi di polizia vi è un aspro risentimento per la mancata estensione dell'assegno perequativo pensionabile concesso al personale in servizio con la legge 27 ottobre 1973, n. 628. Anche durante la discussione di quel provvedimento i parlamentari del PCI chiesero di rimediare alle lacune della legge, ma anche allora il Governo, pur riconoscendo la vali-

dità delle nostre posizioni, fece prevalere ragioni di urgenza e i ministri del tempo, l'onorevole Tanassi per il dicastero della difesa e l'onorevole Taviani per quello dell'interno, si impegnarono a predisporre un disegno di legge per estendere i benefici ai pensionati delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Non solo il promesso disegno di legge non è mai stato redatto, ma quando i deputati del PCI hanno presentato una interrogazione in data 5 febbraio 1974, per sollecitare il Governo ad ottemperare agli impegni assunti, la risposta è stata negativa e deludente. In essa si afferma che l'assegno perequativo non ha rappresentato aumento di stipendio, ma solo unificazione di indennità per realizzare chiarezza retributiva.

Risposta non veritiera perché al momento dell'approvazione della legge i ministri esaltarono l'entità degli aumenti e ne chiesero l'urgente approvazione per soddisfare i bisogni del personale ed è notorio che a partire dai gradi più bassi, tra un pensionato delle Forze di polizia congedato dal 1° gennaio 1973 e un altro congedato prima, quindi escluso dall'assegno perequativo, la differenza di trattamento è di oltre 50.000 lire mensili senza considerare le differenze dell'indennità di buonuscita ENPAS e del premio di congedamento, rivalutati per coloro che percepiscono l'assegno perequativo.

Viva indignazione esiste poi per l'ingiustizia derivante dal diverso trattamento usato dal Governo nei confronti dei pensionati degli alti gradi – colonnelli e generali – a favore dei quali è stata disposta l'estensione del trattamento dell'alta dirigenza senza tener conto della data di congedo. Sono stati usati due pesi e due misure: trattamento privilegiato e di casta per gli alti gradi, politica di austerità applicata solo verso le categorie più modeste dei pensionati i quali anche in servizio hanno dovuto sopportare i pesi più gravosi e sono stati i peggio trattati.

L'aumento delle misure dell'indennità di istituto e gli altri miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio delle Forze di polizia è il risultato indiscutibile di quell'azione democratica che ha trovato espressione nelle numerose assemblee del personale di pubblica sicurezza, svoltesi in collegamento con la Federazione sindacale CGIL-CISL-UIL.

In molte di quelle assemblee sono stati richiamati anche i problemi del personale in quiescenza e sono state rivendicate migliori condizioni e maggiore dignità per i pensionati.

Il personale in quiescenza delle Forze di polizia ha ragione di rivendicare una equa rivalutazione dei trattamenti pensionistici rimasti fermi da tempo e noi proponiamo di attuare una misura importante e significativa per soddisfare tale richiesta. La nostra proposta è ispirata dal principio sostenuto dalle organizzazioni sindacali unitarie e dai partiti dei lavoratori, di vincolare il trattamento economico dei pensionati a quello dei lavoratori in servizio.

La fascia pensionabile dell'indennità per servizio di istituto, determinata con legge 23 dicembre 1970, n. 1054, era inizialmente di lire 15.000, è stata portata a lire 30.000 con la legge 27 ottobre 1973, n. 628 e ultimamente è stata elevata a lire 55.000, senza estenderne i benefici a favore del personale già collocato in quiescenza. Il Ministero dell'interno in uno schema di disegno di legge predisposto nel 1973 per l'adeguamento delle misure dell'indennità per servizio di istituto spettante ai militari dei Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza, prevedeva di estenderne l'applicazione e l'articolo 2 di quel progetto stabiliva: « Con effetto dal 1° maggio 1973 saranno riliquidate le pensioni relative al personale già cessato dal servizio »; nella relazione che l'accompagnava era scritto: « Se si riconosce che l'indennità è un componente insopprimibile del trattamento di servizio non può negarsi la sua idoneità a formare anche la base del trattamento di quiescenza, perché altrimenti operando si acuirebbe il divario tra i due trattamenti, quando invece la tendenza generale, molto opportunamente e giustamente, è di parificare nella capacità reddituale il personale in pensione con quello in servizio ».

Inoltre si dichiarava: « vi è, infatti da considerare che in questi ultimi tempi, com'è a tutti noto, il costo della vita è sensibilmente aumentato, specialmente nel settore alimentare – ed al riguardo sembra anche superfluo esporre dati e cifre, tanto il fenomeno è notorio – al punto che, soprattutto nei gradi minori, la capacità del reddito di soddisfare i bisogni più elementari di una famiglia media di quel livello sociale risulta seriamente compromessa ».

Da allora sono trascorsi due anni e ben più grave è divenuto il disagio dei pensionati e delle loro famiglie, ma il Governo non ha ancora mantenuto gli impegni.

Sarebbe una beffa per i pensionati delle Forze di polizia se ancora una volta dovesse essere disatteso l'impegno assunto dal Governo e dai gruppi parlamentari della mag-

gioranza di estendere come noi proponiamo al personale in quiescenza i beneficî concessi al personale in servizio delle forze di polizia con l'aumento dell'indennità di istituto, beneficî che vanno riconosciuti con la stessa decorrenza e per l'intera fascia pensionabile di tale indennità.

Si tratta cioè di riconoscere agli appartenenti alle Forze di polizia collocati in congedo un aumento nominale che è di lire 44.000 per chi ha prestato 30 anni di servizio. Logicamente tale aumento non deve essere concesso a chi ha beneficiato del trattamento riservato agli alti dirigenti.

Infine proponiamo di sancire il principio dell'automatica estensione ai pensionati di ogni aumento della parte pensionabile della retribuzione concesso al personale in attività di servizio delle forze di polizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuita al personale collocato a riposo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della polizia femminile e dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza.

Gli attuali trattamenti di quiescenza del personale di cui al comma precedente vanno riliquidati con decorrenza 1° febbraio 1975 con l'attribuzione della quota pensionabile della suddetta indennità nella misura di lire 55.000.

L'attribuzione della quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio d'istituto e la riliquidazione degli attuali trattamenti di quiescenza saranno effettuate soltanto a favore del personale di grado inferiore a colonnello e di qualifica inferiore a primo dirigente.

ART. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di stipendio e di ogni altra indennità od assegno pensionabili e la istituzione di nuove indennità od assegni pensionabili a favore del personale in attività di servizio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo delle guardie forestali, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, delle ispettrici e delle assistenti del Corpo di polizia femminile, determinano automaticamente la corrispondente riliquida-

zione del trattamento pensionistico attribuito al personale in quiescenza degli stessi Corpi, secondo le proporzioni e le percentuali computate nella rispettiva liquidazione.

La decorrenza dei benefici di cui al comma precedente è determinata alla data in cui vengono stabiliti l'aumento della retribuzione o l'istituzione di nuovi assegni per il personale in attività di servizio.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato complessivamente in lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1975 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.